

Pec Direzione



Da: olganassis <olganassis@pec.it>
Inviato: domenica 22 novembre 2015 22:19
A: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
Cc: e-mail
Oggetto: Osservazioni al progetto "Impianto di valorizzazione energetica di CSS da realizzarsi nella Centrale Termoelettrica esistente di San Filippo del Mela (ME)
Allegati: OSSERVAZIONI_SIA_EDIPOWER (1).pdf
Priorità: Alta

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare – D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

Prot. DVA - 2015 - 0029273 del 23/11/2015

Si trasmettono in allegato le osservazioni al progetto "Impianto di valorizzazione energetica di CSS (Combustibile Solido Secondario) da realizzarsi nella Centrale Termoelettrica esistente di San Filippo del Mela (ME)" di EDIPOWER S.p.A. con riferimento alla procedura VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i,
Rimaniamo in attesa di un Vostro riscontro
Cordialmente
Olga Nassis
Comitato "Lenzuoli 27 settembre"



Comitato "Lenzuoli 27 settembre"

Via Colonnello F. Bertè n. 34 - Milazzo (ME)

Email: lenzuoli27settembre@yahoo.com

PEC: olganassis@pec.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

OGGETTO: Osservazioni al progetto "Impianto di valorizzazione energetica di CSS (Combustibile Solido Secondario) da realizzarsi nella Centrale Termoelettrica esistente di San Filippo del Mela (ME)" di EDIPOWER S.p.A.

Il Comitato in epigrafe, con riferimento alla procedura VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, esprime le proprie osservazioni per essere valutate ed acquisite da codesto Ministero ai fini del rigetto della proposta dell'impianto in oggetto e della chiusura della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

PREMESSO

Che il 27 settembre 2015 migliaia di cittadini residenti hanno manifestato in corteo la netta contrarietà a tale impianto.

Che 16 consigli comunali e 5 giunte municipali dell'area interessata si sono già espressi contro l'utilizzo del CSS presso la centrale termoelettrica di San Filippo del Mela.

CONSIDERATO

Che tale progetto, in ordine allo smaltimento dei rifiuti contravviene nelle intenzioni la strategia di Europa2020 e gli obiettivi indicati dalla Commissione Europea sul riciclaggio per un'economia circolare con più occupazione e crescita sostenibile. L'aggravante è che tale impianto ricadrebbe in un contesto, quello della Regione siciliana, per il quale la Commissione europea ha recentemente aperto la procedura di infrazione 2015_2165 per la violazione del diritto dell'Unione (attualmente in fase di Messa in mora ex Art. 258 TFUE) in merito ai Piani regionali di gestione dei rifiuti per violazione degli articoli 28(1) o 30(1) o 33(1) della Direttiva 2008/98/CE.

Che l'impianto proposto impone particolare precauzione dal momento che si insiederebbe in un'area già dichiarata "Area ad elevato rischio di crisi ambientale del comprensorio del Mela" (2002) e Sito di Interesse Nazionale "Area industriale di Milazzo" (2006) dove ad oggi non sono stati appaltati i lavori di bonifica previsti dal protocollo del 21 maggio 2014 deliberato in sede di conferenza di servizi istruttoria presso codesto Ministero.

Che nella denominazione del progetto si parla di "valorizzazione energetica" mentre ad una semplice lettura emerge che di energia se ne produrrà ben poca e trattasi invece di un impianto di incenerimento che aspira a sfruttare a proprio esclusivo vantaggio il ritardo della Regione

siciliana nella corretta gestione dei rifiuti, finalizzato all'acquisizione sia degli incentivi di produzione, sia delle quote dovute dai Comuni per il conferimento.

CHIEDE

Di acquisire e valutare le considerazioni in premessa e le osservazioni che seguono, relative ai paragrafi, espressamente richiamati, dello Studio di Impatto Ambientale dell'impianto proposto. Tali osservazioni riguardano in particolare gli impatti di natura atmosferica, che rappresentano una delle maggiori fonti di rischio per l'ambiente e la salute della specie umana, animale e vegetale.

Par. 3.3.4.4 - Caratteristiche del CSS

Si dichiara che *"I CSS dovranno essere prodotti in impianti dotati di certificazione secondo la norma UNI 15358 o UNI 9001 o UNI 14001 o di registrazione EMAS"*.

Tali certificazioni nascono per impianti di produzione propriamente detti, e quindi costituiti da uno o più processi industriali. Il CSS, essendo tipologicamente un rifiuto, non è prodotto in impianti ma piuttosto viene derivato dalle procedure di raccolta, non necessariamente differenziata all'origine, dal suo conseguente trasporto ad una o più aree di concentrazione, presumibilmente in serie, e infine preparato e reso disponibile per l'immissione nell'impianto utilizzatore. E' impensabile che una tale certificazione possa essere richiesta e applicabile lungo tale sequenza di attività e aree dislocate lungo un territorio ampio. Pertanto non rappresenta una garanzia sufficiente sulla "qualità" di tale combustibile.

A ulteriore conferma di quanto sopra, viene specificato che *"Se l'impianto di produzione non è in possesso di alcuna di queste certificazioni il CSS sarà accettato solo sulla base di una relazione completa di classificazione redatta e firmata da una struttura accreditata ACCREDIA per metodiche di campionamento e analisi di rifiuti"*.

E' evidente che, mentre una certificazione di rispondenza ad uno standard internazionale, quale la norma UNI o la registrazione EMAS, impegni in maniera inequivocabile il certificatore e di conseguenza il gestore dell'impianto al rispetto di determinati vincoli, una relazione redatta e firmata da una struttura accreditata quale ACCREDIA, equiparabile a poco più che un consulente, rappresenterebbe una garanzia molto ridotta, anche per la soggettività delle metodiche di campionamento e analisi.

Par. 3.3.4.5 - Sistema di trattamento fumi

Viene dichiarato che *"La prima fase di abbattimento degli inquinanti avviene nella camera di combustione, dove si realizzano:*

- *Abbattimento degli ossidi di azoto (NO_x) mediante un sistema di riduzione non catalitica...*
- *Riduzione degli ossidi di carbonio (CO) e carbonio organico totale (COT) garantendo tempi di residenza a temperature controllate*

La rimozione finale Avverrà nel sistema di trattamento fumi posto a valle..."

Tale dichiarazione "di principio" lascia sostanzialmente al gestore ed alla sua organizzazione dell'esercizio e della manutenzione la responsabilità del mantenimento in efficienza dei sistemi di trattamento e abbattimento dei fumi nonché delle azioni previste in caso di parziale/totale indisponibilità degli stessi.

Inoltre lo studio specifica che il previsto sistema SNCR (Selective Non Catalytic Reduction), in aggiunta al sistema SCR, possa addirittura essere indisponibile in quanto l'SCR può garantire da solo il mantenimento dei limiti al camino di 90 mg/Nm³, il che non è credibile in quanto servirebbe solo a giustificare l'indisponibilità dell'SNCR.

Se l'SCR da solo fosse realmente sufficiente perché dovrebbe essere stato previsto un ulteriore abbattimento degli NOx mediante iniezione di ammoniaca?

Relativamente al reattore in linea si dichiara che può intervenire, tra l'altro, durante l'esercizio, *"la necessità di adeguarsi ad un carico inquinante molto diverso da quello ordinario"*

Tale dichiarazione implica quindi che è previsto un carico inquinante molto diverso dall'ordinario. Ciò è estremamente rischioso in quanto il fatto che il CSS sia classificato come ordinario può solo avvenire in virtù della rispondenza ai limiti imposti dalla tabella 3.3.2.1a - caratteristiche CSS. Se il carico è molto diverso dall'ordinario, significa che tali limiti possono essere superati e l'adeguamento presunto viene lasciato alla flessibilità dell'impianto e alla responsabilità del gestore.

Relativamente al sistema SCR, che è il sistema primario per quanto dichiarato sopra, non c'è evidenza delle azioni previste per un disservizio dello stesso, eccetto per quanto riportato sommariamente sulla tabella 3.7.6a, punto 4.1 - procedura di riduzione carico e/o "eventuale" fermata della combustione. Ciò ancora una volta lascia al gestore la responsabilità, attraverso procedure interne, di governare i parametri e le variabili di processo affinché il progetto dichiarato, in questo caso del reattore catalitico, possa rispettare il proprio stesso limite in uscita di 100 mg/Nm³ con 11% di O₂. In particolare, il parametro della temperatura dei fumi in ingresso al catalizzatore maggiore o uguale a 200 °C è affidato a uno scambiatore a tubi alettati che per i fumi ha normalmente un fattore di sporco molto alto con conseguente diminuzione dell'efficienza.

Inoltre nella tabella 3.7.6a non sono neppure specificate le soglie di blocco dell'alimentazione del CSS in carica all'impianto.

In sintesi, il deficit maggiore che si riscontra sul progetto è che l'esercizio dell'impianto può essere in generale mantenuto, pur nella mancanza del rispetto dei limiti sugli inquinanti al camino, fintantoché non vengano superati i limiti sulle variabili che lo impediscano fisicamente in termini di, ad es., sovratemperature e/o sovrappressioni.

Par. 3.3.4.6 - Sistema di monitoraggio emissioni in atmosfera

I parametri delle emissioni al camino sono standard per i combustibili convenzionali quali i derivati da idrocarburi petroliferi (metano, gas di raffinazione, GPL, etc.). L'utilizzo del CSS mette in gioco emissioni che nella descrizione del sistema di monitoraggio all'atmosfera (camino) non sono menzionati, quali i furani e i fenili, o menzionati in maniera assolutamente insufficiente e con aleatorietà di specifica, quali le diossine, gli idrocarburi policiclici e aromatici, i metalli pesanti e le polveri sottili di calibro inferiore.

Ad esempio, si cita il *"misuratore di polveri ad alta sensibilità (concentrazione minima misurabile <0,1 mg/m³ e fondo scala 30 mg/m³)"*, in cui manca la specifica del calibro minimo misurabile (PM_x) che non è quindi oggetto di monitoraggio, come pure il *"campionatore in continuo di diossine con la migliore tecnologia possibile, e possibilità di campionare anche metalli, PCB, IPA"*, assolutamente non vincolato a quantitativi limite misurabili, densità etc.

In relazione ai principi; alla legislazione; alle politiche locali, regionali, nazionali ed europee; ai vincoli paesaggistici e alla trattazione generale sugli impianti di termovalorizzazione e sull'utilizzo del CSS quale combustibile per tali tipi di impianti si condividono le osservazioni analitiche già trasmesse dalla Associazione "Rita Atria" alle quali integralmente si riporta.

CONCLUSIONI

Le finalità del nuovo impianto Edipower/A2A, risultano chiaramente in contrasto con le esigenze di tutela della salute pubblica e di valorizzazione della naturale vocazione del territorio. La procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA), il cui esito positivo è indispensabile per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale potrebbe essere "forzata" oltre i parametri leciti, facendo rientrare di fatto l'impianto proposto nella famigerata famiglia dei termovalorizzatori surrettiziamente motivati da una "emergenza rifiuti", invocata dai governi nazionale e siciliano. Essi arbitrariamente propongono la combustione come unico trattamento possibile dei rifiuti, ignorando la nuova cultura gestionale, di fonte europea, basata sull'incremento della raccolta differenziata e riciclo, nonché sull'opportuno trattamento dei materiali risultanti. Per le istituzioni europee i rifiuti non sono più un problema ma una risorsa. Il progetto proposto sembrerebbe cavalcare il momento di crisi con la salvaguardia dei livelli occupazionali per mezzo della alternativa forzosa "o salute o lavoro". Ma sappiamo tutti che ciò aumenterà comunque il già elevato grado di precarietà occupazionale, con un vantaggio reale solo per i profitti dei grandi imprenditori interessati al progetto.

Considerato quindi lo stato attuale del territorio della Valle del Mela, in termini di contaminazione delle matrici ambientali (acque, aria, suolo) avvenuta nel tempo da parte degli inquinanti cancerogeni con bassissima concentrazione nell'aria (diossine, furani, PCB e IPA) esso non consente alcuna autorizzazione di nuovi impianti.

Lo Studio di Impatto Ambientale, infine, non offre sufficienti garanzie in termini di emissioni atmosferiche dell'impianto a CSS, in parte a causa di non presenza nel progetto di adeguati sistemi di sicurezza e blocco dell'esercizio per anomalie sui parametri diretti e/o indiretti delle emissioni, lasciando un inaccettabile grado di libertà al gestore, e in parte a causa dell'utilizzo del CSS che, per la sua fisiologica disomogeneità in termini di componenti, non può essere utilizzato come combustibile senza incorrere in un fattore di rischio inaccettabile.

L'impianto e il sistema a monte e a valle quindi diventa improponibile nella misura in cui:

- Non c'è un adeguato controllo sulla carica (combustibile) per cui si può andare fuori specifica sugli inquinanti al camino.
- Non vi sono sufficienti garanzie nel SIA sul controllo della composizione del combustibile che risulta assolutamente generica.
- La raccolta differenziata, che dovrebbe aumentare il grado di controllo del rifiuto da destinare a CSS, è affidata alla gestione dei Comuni che non sono vincolati dal tipo di destinazione del rifiuto in tal senso.

In attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti

Olga Nassis

Portavoce del Comitato "Lenzuoli 27 settembre"

Milazzo, 21.11.2015